

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 06 OTT. 2019

IL SEGRETARIO

Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2492 del 03 OTT. 2019

DIREZIONE AFFARI GENERALI _____

OGGETTO: costituzione e resistenza nel giudizio di riassunzione innanzi la Corte di Appello di Palermo promosso dal dott. U.L.F.B. - nomina legale avv. Giovanni Trigona. (fasc. 2006/n. 6/VITT.)

L'ESTENSORE _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 01 OTT. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 9145 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 30030207 "SP. AVV. N. CARUGI"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 03 OTT. 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con istanza del 28.11.05 prot. n. 0028946, il Dott. U. L.F. B., in qualità di ex Commissario della ex USL 22 di Vittoria, chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 367/97 R.G.N.R., conclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale di Ragusa n. 649/04 del 29.11.04, divenuta irrevocabile il 4.4.05, con la formula "perché il fatto non sussiste";

DATO ATTO che l'Ente (sia come Azienda che come Gestione Liquidatoria), in virtù delle vigenti disposizioni e delle pronunce della Giurisprudenza, ha sempre ammesso a rimborso le spese legali sostenute dal dipendente e/o dall'amministratore, per la propria difesa in giudizio civile o penale per fatti connessi alle mansioni espletate, conclusosi con esenzioni da responsabilità ed a condizione dell'assenza di conflitti di interesse con l'Ente stesso;

ACCERTATO che dal controllo sulle parcelle allegate alla succitata istanza, emesse dal Prof. Avv. Guido Ziccone del Foro di Catania e dell'Avv. Girolamo Rubino del Foro di Palermo per le prestazioni professionali rese all'ex Commissario dell'ex USL n. 22 di Vittoria, le stesse risultavano ben al di sopra dei minimi del tariffario forense vigente;

VISTA la nota prot. n. 30101 del 7.12.05 a mezzo della quale l'Azienda comunicava al Dott. U.L.F.B che, essendo le somme al di sopra dei minimi del tariffario forense vigente, avrebbe corrisposto i relativi oneri legali sostenuti esclusivamente nei limiti minimi del tariffario vigente e per un solo difensore e nella stessa misura di quanto l'Amministrazione aveva già rimborsato ad altro personale dipendente coinvolto nello stesso processo, con identica posizione, pari ad Euro 14.521,04;

VISTO il fax del 13.12.05 con il quale il Dott. U.L.F. B. contestava la sopra citata comunicazione richiedendo la restituzione della documentazione già inviata;

VISTA la racc. a.r. del 20.12.05 prot. 31588 con la quale l'Azienda comunicava al Dott. U.L.F.B. la disponibilità all'immediato pagamento, come già comunicato, nella misura di Euro 14.521,04, anche in applicazione alla Direttiva n. 113/D.A. dell'1.2.2000 e della circolare di servizio n. 653/Dir. Gen. del 26.04.02;

VISTA la nota del 20.01.06 con la quale il Dott. U.L.F.B. comunicava la propria disponibilità ad accettare la somma di Euro 14.521,04 esclusivamente a titolo di acconto e con riserva di ripetere il saldo residuo;

VISTA la nota prot. 4162 del 27.01.06 con la quale l'Azienda comunicava al Dott. U.L.F.B. che avrebbe provveduto alla liquidazione della somma di Euro 14.521,04 a tacitazione di quanto dovuto, non appena l'Assessorato Regionale alla Sanità avrebbe trasmesso il Decreto di proroga della Gestione Liquidatoria, trattandosi di spesa di competenza della Gestione Stralcio;

VISTA la nota del 20.02.06, prot. 8064, con la quale si comunicava l'avvenuta proroga (giusta Decreto n. 7230 del 30.12.05) della Gestione Stralcio delle Aziende Sanitarie Locali al 31.12.06, e si invitava il Dott. U.L.F.B. a trasmettere la fattura quietanzata per l'importo di Euro 14.521,04, al fine di poter effettuare il relativo rimborso;

CONSIDERATO che nessun riscontro è stato dato dall'interessato alla richiesta della fattura quietanzata, indispensabile trattandosi di rimborso spese, né, peraltro, lo stesso ha mai trasmesso copia della sentenza passata in giudicato;

VISTA la nota pervenuta via fax in data 11.04.06 con la quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo, nel trasmettere copia del decreto ingiuntivo promosso dal Dott. U.L.F.B. (con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di Euro 46.395,94 oltre interessi legali e spese legali all'Assessorato Regionale alla Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore nella qualità di gestore e/o liquidatore della Sezione stralcio della disciolta Unità Sanitaria Locale n. 22 di Vittoria, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo), richiedeva un circostanziato rapporto, corredato dai relativi documenti

ed atti per provvedere alla difesa dell'Amministrazione;

VISTA la nota del 13.04.06 prot. 13322 con cui si è provveduto ad evadere la richiesta dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo, che provvedeva pertanto a costituirsi per opporre il decreto ingiuntivo, notificato dal Dott.U.L.F.B. , nell'interesse dell'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Siciliana e la Gestione Liquidatoria dei rapporti della cessata USL n. 22 di Vittoria;

VISTO l'atto di citazione per chiamata di terzo notificato il 25.10.06 dal Dott. U.L.F.B. con il quale cita l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore a comparire all'udienza del Tribunale di Palermo il 7.02.07 per i motivi che in esso si leggono e che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione n. 3983 del 14. 11.2006 a mezzo della quale l'AUSL 7 conferiva incarico di resistenza in giudizio all'Avv. Giovanna Condorelli del Foro di Palermo;

VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5353/10 depositata il 6.12.2010 a mezzo della quale il Tribunale, definitivamente decidendo, revocava il decreto ingiuntivo n. 923/06 emesso dal Tribunale di Palermo in data 7.4.2006 , rigettava tutte le domande di U.L.F.B. nei confronti degli oppositori e dell'AUSL 7, compensava le spese di giudizio tra tutte le parti;

VISTA la comunicazione del 10.6.2011 assunta al protocollo al numero 3065 del 13.6.2011 dell'Avv. Giovanna Condorelli con la quale trasmette l'atto di appello proposto dal Dott. U.L.F.B. avverso la sentenza n. 5353/2010 del Tribunale di Palermo , notificato alla stessa quale procuratore domiciliario dell'AUSL 7 nel giudizio di primo grado , con invito a comparire avanti alla Corte di Appello di Palermo all'udienza del 28.11.2011;

VISTA la deliberazione n. 1169 del 30.6.2011 a mezzo della quale l'ASP di Ragusa, sopravvenuta alla AUSL 7, conferiva incarico di resistenza in giudizio all'Avv. Giovanna Condorelli del Foro di Palermo;

VISTA la sentenza n. 299/2017 pubblicata il 20.2.2017 a mezzo della quale la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello proposto da U.L.F.B. nei confronti dell'Assessorato Salute e dell'AUSL 7 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 10.12.2016, compensando integralmente le spese tra le parti;

VISTA la comunicazione del 22.6.2017 dell'Avv. Giovanna Condorelli con la quale trasmette il ricorso per Cassazione proposto dal Dott. U.L.F.B. avverso la sentenza n. 299/2017 della Corte di Appello di Palermo , notificato alla stessa quale procuratore domiciliario dell'AUSL 7 nel giudizio di appello;

VISTA la deliberazione n. 1882 del 6.7.2017 a mezzo della quale l'ASP di Ragusa conferiva incarico di resistenza in giudizio all'Avv. Giovanna Condorelli del Foro di Palermo;

VISTA l'ordinanza n. 20729 del 13.8.2018 pronunciata dalla Corte di cassazione sul ricorso n. 15567/2017 promosso da U.L.F.B. contro l'Assessorato Salute e l'ASP , con la quale è stato accolto il ricorso e cassata la sentenza n. 299/2017 della Corte di Appello di Palermo, con rinvio alla stessa Corte territoriale in diversa composizione, affermando il principio di diritto secondo cui l'istituto del rimborso delle spese del giudizio interpretato alla luce della Legge Regionale n. 30 del 2000 trova applicazione nei confronti del ricorrente;

VISTO l'atto di riassunzione innanzi la Corte di Appello di Palermo da parte del dott. U.L.F.B. notificato in data 27.9.2019 al procuratore dell'ASP con udienza fissata per il 12.2.2020;

PRESO ATTO che l'Avv. Condorelli, per le vie brevi, ha comunicato di avere cessato l'attività professionale e di non potere accettare l'incarico di difesa per l'ASP;

RITENUTO che occorre costituirsi per difendere le ragioni e gli interessi dell'Azienda all'udienza già fissata per il 12.2.2020 avanti la Corte di Appello di Palermo ;

CONSIDERATO che appare opportuno affidare all'uopo l'incarico di patrocinare l'Azienda ad un legale del Foro di Palermo, per evidenti ragioni di migliore gestione dell'attività processuale presso la locale Corte di Appello e stante altresì la complessità e specificità della materia, legale che ben può essere individuato nella persona dell'Avv. Giovanni Trigona del Foro di Palermo, già difensore dell'ASP in svariate controversie,

scelto dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione n. 2595 del 10.11.2017;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza ;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

COSTITUIRSI e resistere in giudizio di riassunzione avanti la Corte di Appello di Palermo promosso dal Dott. U.L. F. B. sopra meglio descritto;

NOMINARE a tal fine la tutela delle ragioni dell'Azienda l'Avv. Giovanni Trigona del Foro di Palermo, scelta dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sugli incarichi legali, conferendogli apposito mandato ad litem, la quale si adeguerà, nello svolgimento dell'incarico, alle direttive dell'Azienda in materia di incarichi professionali, sottoscrivendo all'uopo l'allegato contratto di incarico professionale;

AUTORIZZARE la spesa presunta di Euro 1.500,00 a gravare sul conto di costo n. ⁵⁰⁹⁰³⁰²⁰⁷202020102/disponendo, con separato provvedimento, la liquidazione di un acconto – fondo spese a richiesta dell'Avvocato e su presentazione di regolare fattura;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
